

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4822

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCINI VINCENZO, COLUCCI FRANCESCO, BELLOCCHIO, ORSINI BRUNO, CARRIA, SCOVACRICCHI, ROSINI, BIONDI, PATRIA, SANTORO, REBECCHI, ANSELMI, BRUZZANI, MARTINO, BAGHINO, COLONI, CARRUS, SANNELLA, VAIRO, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIANCHI, BORRUSO, CAVIGLIASSO, CIMMINO, FERRARI BRUNO, GELPI, LOIERO, LOMBARDO, MALVESTIO, NUCCI MAURO, PISICCHIO, SAPIENZA, TEALDI, SARETTA, RUSSO VINCENZO, SANZA, MARTUSCELLI, ZUECH, SANESE, TANCREDI, SAVIO, RONZANI, SANFILIPPO, SAMÀ, CAVICCHIOLI, POGGIOLINI, GALANTE, TADDEI

Presentata il 16 maggio 1990

**Norme concernenti misura e disciplina
dei trattamenti pensionistici di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha più volte riconosciuto l'esigenza di procedere al riassetto economico e normativo delle pensioni di guerra attraverso un provvedimento organico che ponga rimedio concretamente alle carenze ed alle omissioni della vigente legislazione.

Occorre, purtroppo, sottolineare che a quattro anni di distanza dall'ultimo ordine del giorno della Camera, votato all'unanimità, con il quale si impegnava il Governo a prevedere, nella predisposizione della legge finanziaria 1987, lo stanziamento dei fondi all'uopo necessari e nonostante la presentazione di un appo-

sito progetto di legge organico sottoscritto dai rappresentanti di tutto lo schieramento politico, si è ancora costretti, per l'inadeguatezza dei fondi a disposizione, a porre mano a provvedimenti parziali che affrontano e risolvono solo alcuni aspetti del problema.

Lo stesso stanziamento previsto dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (finanziaria 1990) — al quale la presente proposta di legge fa esplicito riferimento — consente di venire incontro in modo assai limitato alle legittime attese dei pensionati di guerra ed obbliga ad operare una scelta prioritaria che riteniamo, peraltro,

possa essere condivisa anche dalle categorie interessate.

Si tratta nella fattispecie di disporre — come risulta dall'articolo 1 della presente proposta di legge — un ritocco di modesta entità dei trattamenti pensionistici base, sia diretti sia indiretti, i cui importi attualmente sono ad un livello assolutamente inadeguato per non dire mortificante.

Basta pensare, ad esempio, che un invalido di I categoria che ha perduto il 100 per cento della propria integrità fisica percepisce un trattamento pensionistico base di appena lire 504.875, pari ad un terzo della media dei salari minimi di un operaio dell'industria.

Per quanto attiene invece alle proposte di modifica aventi natura esclusivamente normativa riteniamo di porre in evidenza quella contenuta nell'articolo 2, che mira ad adeguare i criteri di applicazione delle tabelle di infermità alle più recenti acquisizioni scientifiche, con particolare riferimento all'obbligo di valutare — ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico complessivo — vuoi le infermità derivanti da terapie eseguite per la cura dell'invalidità di guerra, vuoi quelle insorte successivamente nello stesso organo o in organi ed apparati cofunzionali.

Con l'articolo 3 si intende riconoscere ad una decina in tutto di grandi invalidi di guerra decorati di medaglia d'oro al valore la possibilità di richiedere anche nominativamente un accompagnatore militare; beneficio questo che assume un rilevante valore morale essendo destinato a cittadini particolarmente benemeriti.

L'articolo 4 tende a meglio assicurare la rappresentanza delle associazioni

di categoria nella commissione medica superiore ed a risolvere la carenza di personale qualificato per l'espletamento dei compiti devoluti alla stessa commissione.

Con l'articolo 5 viene ribadito e più chiaramente specificato che la pensione di guerra, avendo natura risarcitoria, non può in nessun caso essere considerata reddito né ai fini fiscali, né previdenziali, né assistenziali per i titolari ed il rispettivo nucleo familiare.

L'articolo 6 costituisce interpretazione autentica delle disposizioni di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, concernenti la decorrenza degli assegni accessori a domanda di parte.

Infine l'articolo 7 provvede alla necessaria copertura finanziaria del provvedimento.

Onorevoli colleghi, siamo certi che la presente proposta di legge, non comportando problemi di copertura finanziaria, in quanto essa è assicurata largamente non solo dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria relativa al 1990 nonché dai residui derivanti dalla progressiva diminuzione delle partite, ed essendo rivolta ad una categoria di cittadini da troppi anni in attesa di un equo risarcimento del danno subito al servizio della collettività nazionale, meriti di essere accolta con la massima sollecitudine possibile. Con questa certezza, la sottoponiamo al vostro responsabile esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Pensioni ed assegni).

1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabelle C, G ed N annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo sostituite dalle tabelle annesse alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono aumentati, a far tempo dal 1° gennaio 1990, dei seguenti importi annui:

a) TABELLA C:

1 ^a categoria	Lire 480.000
2 ^a categoria	Lire 432.000
3 ^a categoria	Lire 384.000
4 ^a categoria	Lire 336.000
5 ^a categoria	Lire 288.000
6 ^a categoria	Lire 240.000
7 ^a categoria	Lire 192.000
8 ^a categoria	Lire 144.000;

b) TABELLA G

Lire 120.000;

c) TABELLA N:

2 ^a categoria	Lire 108.000
3 ^a categoria	Lire 96.000
4 ^a categoria	Lire 84.000
5 ^a categoria	Lire 72.000
6 ^a categoria	Lire 60.000
7 ^a categoria	Lire 48.000
8 ^a categoria	Lire 36.000.

ART. 2.

(Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

1. Nei « criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E » riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera *h*) sono aggiunte le seguenti:

« *i*) nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 1), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica;

l) ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermità la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidità di guerra;

m) si presumono sempre interdipendenti dall'invalidità pensionata le infermità sorte successivamente nello stesso organo o apparato e in organi o apparati cofunzionali, ed il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso ».

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento).

1. Il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2),

3), 4), comma secondo; A-bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio militare alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio compete ai pensionati affetti da invalidità comunque specificate nella annessa tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare ».

ART. 4.

(Commissione medica superiore).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui non sia possibile per le predette associazioni completare le rispettive rappresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministro del tesoro può integrare la rappresentanza delle associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dal primo comma dell'articolo 109 ».

ART. 5.

(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. Il primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le

percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri o di benefici economici e assistenziali ».

ART. 6.

(Decorrenza benefici accessori).

1. Nei casi in cui sia stato riconosciuto un trattamento pensionistico di guerra diretto o indiretto che possa dar luogo alla concessione, su domanda di parte, di assegni accessori, ivi comprese le integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, gli assegni predetti, concorrendo le condizioni di legge, vanno attribuiti con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico, già conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo degli indicati trattamenti pensionistici anche quando si tratti di più favorevoli assegnazioni tabellari.

2. La presente disposizione si applica in tutti i casi eventualmente già definiti diversamente e per i quali la direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari deve adottare il nuovo più favorevole provvedimento dandone comunicazione agli interessati.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutabile in 100 miliardi di lire per il 1990, si fa fronte in parte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando

l'accantonamento « Adeguamento delle pensioni di guerra e integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra » ed in parte con i residui del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno relativo alle pensioni di guerra.